



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA INTERNAZIONALE GCAP, FATTA A TOKYO IL 14 DICEMBRE 2023

Art. 39

I membri del personale dell'Agenzia che non siano cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante, all'interno e nei confronti del Paese ospitante in cui sia ubicata la consueta sede di lavoro, godranno dei seguenti privilegi e immunità: (a) esenzione da tasse su salari ed emolumenti corrisposti dalla GIGO; (b) esenzione, per i membri del personale dell'Agenzia e i loro familiari conviventi al seguito, da restrizioni relative all'immigrazione o procedure di registrazione per stranieri, così come normalmente accordato ai membri del personale delle organizzazioni internazionali; (c) diritto di importare i propri mobili ed effetti personali senza dazi doganali, al momento della prima assunzione dell'incarico, in una o più spedizioni separate, che dovranno essere inviate entro un periodo di tempo ragionevole e comunque entro 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese ospitante.

Versione in vigore dal 4 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023
Estremi	Legge 18 novembre 2024, n. 184
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-184-2024/art-39>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it